



L'art. 61 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ("CCII"): gli "Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa", l'origine e le prospettive.

Il 25 agosto 2021 è entrato in vigore il **D.L. 24 agosto 2021 n. 118**, pubblicato in GU n. 202 del 24 agosto 2021 recante, tra l'altro, **misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale**, nel testo deliberato ad esito del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021. Tale normativa, pur anticipando soluzioni contenute nella l. fall. e poi nel CCII (come gli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-septies l. fall., trasfuso, in seguito, e con sostanziali modifiche e integrazioni nell'art. 61 CCII) sposta, peraltro, il baricentro istituzionale dal Tribunale alla Camera di Commercio, evidenziando, indubbiamente, una netta volontà del Legislatore di "degiurisdizionalizzare" le procedure di risanamento, mostrando una discontinuità rispetto al CCII. Tale D.L., tra l'altro, prevede infatti non solo il **rinvio al 15 maggio 2022** dell'entrata in vigore del CCII e il differimento **al 2024** degli **strumenti di allerta** ma, operando una vera e propria controriforma, interviene su un duplice fronte, anticipando, tra l'altro, l'applicazione dell'art. 61 del CCII, al fine di consentire all'imprenditore il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza, anche mediante il trasferimento dell'azienda o rami di essa (v. art. 2.2 del D.L. 24 agosto 2021 n. 118). Da una parte, infatti, (i) introduce, **dal 15 novembre 2021**, la c.d. **composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa** (presso la Camera di Commercio in cui è iscritto l'imprenditore) e, dall'altra (ii) **modifica e migliora**, ai sensi dell'art. 20, **gli istituti della ristrutturazione già previsti dalla l. fall.**, introducendo altre ipotesi, quali gli accordi di ristrutturazione agevolati, di cui all'art. 182-novies l. fall., anticipando così l'introduzione dell'art. 60 del CCII. Sia l'art. 61 del CCII (che entrerà in vigore, eventualmente, nella primavera del 2022) sia l'art. 182-septies l. fall. (così come modificato dal citato D.L. n. 118), pur con i distinguo e i rilievi critici della dottrina e degli operatori, appaiono, in definitiva diretti entrambi a **salvaguardare la continuità aziendale, estendendo gli accordi di ristrutturazione, prima applicabili ai soli creditori finanziari, a tutti i creditori, purché suddivisi in categorie omogenee**. Il tutto in linea con l'esigenza espressa nel citato D.L. 118/2021 "[...] di introdurre nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale e di intervenire sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l'accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti".



Avv. Sergio Sisia ssisia@rinaldilawf.com

Tratto da un articolo in corso di pubblicazione su la rivista *on-line ilfallimentarista.it*.

La presente news ha scopi meramente informativi e non può essere intesa quale consulenza legale o volta a fornire un parere legale.